

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 175/A**

### IL CONSIGLIO FEDERALE

- ritenuto opportuno prevedere che, in caso di non ammissione al Campionato di Serie A, B e C1, per mancato rispetto dei criteri economico-finanziari, di una società costituente espressione della tradizione sportiva italiana e con un particolare radicamento nel territorio di appartenenza, possa attribuirsi, ad altra società avente sede nella medesima città, il titolo sportivo di categoria inferiore rispetto a quella non ammessa;
- ritenuto altresì opportuno prevedere che, in caso di non ammissione al Campionato di Serie C2, per mancato rispetto dei criteri economico-finanziari, di una società costituente espressione della tradizione sportiva italiana, possa attribuirsi, ad altra società avente sede nella medesima città, il titolo sportivo di Eccellenza;
- ravvisata la necessità di emanare disposizioni atte a regolamentare il procedimento per l'eventuale attribuzione del titolo sportivo nei casi sopra menzionati;
- visto l'art. 24 dello Statuto Federale;

### d e l i b e r a

di approvare l'introduzione dei commi 6 e 7 nell'art. 52 delle N.O.I.F., secondo il testo di seguito trascritto.

## **NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C.**

### ART. 52

#### TITOLO SPORTIVO

##### Comma 6)

In caso di non ammissione al campionato di serie A, B o C1, per mancato rispetto dei criteri economico – finanziari, di una società costituente espressione della tradizione sportiva italiana e con un radicamento nel territorio di appartenenza comprovato da una continuativa partecipazione, anche in serie diverse, ai campionati professionistici di Serie A, B, C1 e C2 negli ultimi dieci anni, ovvero, da una partecipazione per almeno venticinque anni nell'ambito del calcio professionistico, la FIGC, sentito il Sindaco della città interessata, può attribuire il titolo sportivo inferiore di una categoria rispetto a quello di pertinenza della società non ammessa ad altra società, avente sede nella stessa città della società non ammessa, che sia in grado di fornire garanzie di solidità finanziaria e continuità aziendale. Al capitale della nuova

società non possono partecipare, neppure per interposta persona, né possono assumervi cariche, soggetti che, nella società non ammessa, abbiano ricoperto cariche sociali ovvero detenuto partecipazioni dirette e/o indirette superiori al 2% del capitale totale o comunque tali da determinarne il controllo gestionale, né soggetti che siano legati da vincoli di parentela o affinità entro il quarto grado con gli stessi. L'inosservanza di tale divieto, se accertata prima della decisione sulla istanza di attribuzione del titolo sportivo, comporta il non accoglimento della stessa o, se accertata dopo l'accoglimento della domanda, comporta, su deferimento della Procura Federale, l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

La società aspirante al titolo deve presentare domanda alla F.I.G.C., corredata della richiesta di affiliazione ai sensi dell'art. 15 delle presenti norme, entro due giorni dalla pubblicazione del provvedimento di non ammissione al Campionato professionistico dell'altra società, e nei successivi cinque giorni deve depositare:

- 1) la documentazione attestante la sussistenza dei requisiti economici, patrimoniali e finanziari richiesti per la partecipazione al campionato professionistico di competenza accompagnata da idonee garanzie di continuità aziendale;
- 2) la documentazione comprovante l'effettuazione degli adempimenti richiesti dalla competente Lega per l'iscrizione al campionato e l'avvenuto pagamento di una tassa straordinaria di iscrizione, destinata al Fondo di Garanzia per Calciatori ed Allenatori di calcio, la cui misura è determinata tenuto conto della categoria di appartenenza della nuova società e del bacino di utenza interessato, da un'apposita commissione nominata dal Consiglio Federale e formata da un rappresentante della federazione, un rappresentante della lega di competenza ed un rappresentante designato di comune accordo dalle componenti tecniche. La commissione decide all'unanimità;
- 3) la dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società, di impegno a corrispondere al Fondo di Garanzia per Calciatori ed Allenatori di calcio, tutte le somme che tale ente fosse tenuto ad erogare ai tesserati della società non ammessa al campionato di competenza, corredata da idonee garanzie per tale adempimento;
- 4) la dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società, contenente l'impegno della stessa a garantire con fidejussione bancaria a prima richiesta le obbligazioni, relative alla stagione sportiva corrente, derivanti dai contratti con i tesserati e dalle operazioni di acquisizione di calciatori. Il deposito della fidejussione è condizione per il rilascio del visto di esecutività dei contratti.

In caso di pluralità di società aspiranti all'attribuzione del titolo sportivo, la commissione di cui al precedente punto 2 procederà alla scelta del soggetto ritenuto più meritevole sulla base di una valutazione comparativa che tenga conto dell'affidabilità della compagine sociale, delle garanzie di continuità aziendale offerte e della solidità organizzativa e finanziaria. La commissione decide all'unanimità.

Il Consiglio Federale o, su delega dello stesso, il Presidente Federale, d'intesa con i Vicepresidenti ed i Presidenti delle componenti federali, esaminata la domanda e la documentazione prodotta, previo parere favorevole della Co.Vi.So.C. e della Lega competente, sentito il sindaco della città interessata, decide sulla istanza di attribuzione del titolo sportivo e sulla conseguente ammissione al campionato. In caso di mancata attribuzione di detto titolo sportivo, la tassa straordinaria di cui al precedente punto 2 è restituita all'avente diritto.

Ai fini della presente disposizione, la anzianità sportiva della società neo affiliata decorrerà dalla data della sua affiliazione.

Le società non ammesse ai Campionati di Serie A, B o C1 potranno iscriversi al Campionato di Terza Categoria – L.N.D..

#### Comma 7

In caso di non ammissione al Campionato di Serie C2, per mancato rispetto dei criteri economico – finanziari, la F.I.G.C., sentito il Sindaco della città interessata, può attribuire il titolo sportivo di Eccellenza ad altra società avente sede nella stessa città della società non ammessa. Alla nuova società non possono partecipare, neppure per interposta persona, nè possono assumervi cariche, soggetti che, nella società non ammessa, abbiano ricoperto cariche sociali ovvero detenuto partecipazioni dirette e/o indirette superiori al 2% del capitale totale o comunque tali da determinarne il controllo gestionale, né soggetti che siano legati da vincoli di parentela o affinità entro il quarto grado con gli stessi. L'inosservanza di tale divieto, se accertata prima della decisione sull'istanza di attribuzione del titolo sportivo, comporta il non accoglimento della stessa o, se accertata dopo l'accoglimento della domanda, comporta, su deferimento della Procura Federale, l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

A tal fine, la società aspirante al titolo deve presentare domanda alla F.I.G.C., corredata della richiesta di affiliazione ai sensi dell'art. 15 delle presenti norme, entro due giorni dalla pubblicazione del provvedimento di non ammissione al campionato di Serie C2 dell'altra società, e nei successivi cinque giorni deve depositare:

1. la documentazione comprovante l'effettuazione degli adempimenti richiesti dal Comitato Regionale L.N.D. per l'iscrizione al Campionato;
2. la dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società, di impegno a corrispondere, al Fondo di Garanzia per Calciatori ed Allenatori di calcio, tutte le somme che tale ente fosse tenuto ad erogare ai tesserati della società non ammessa al campionato di competenza, corredata da idonee garanzie per tale adempimento.

Il Consiglio Federale o, su delega dello stesso, il Presidente Federale, d'intesa con i Vicepresidenti ed il Presidente della L.N.D., sentito il Sindaco della città interessata, decide sulla istanza di attribuzione del titolo sportivo di Eccellenza e sulla conseguente ammissione al Campionato.

In caso di pluralità di società aspiranti all'attribuzione del titolo sportivo, si procederà alla scelta del soggetto ritenuto più meritevole sulla base di una valutazione comparativa che tenga conto dell'affidabilità della compagine sociale.

La anzianità sportiva della società neo affiliata decorrerà dalla data della sua affiliazione. La società non ammessa al Campionato di Serie C2 potrà iscriversi al Campionato di Terza Categoria – L.N.D..

PUBBLICATO IN ROMA 14 MAGGIO 2004

IL SEGRETARIO  
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE  
Dott. Franco Carraro